

Opuscolo speciale n. 02

# Assoggettamento all'IVA

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

## Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

### Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)

*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!*

### Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**  
**Distribuzione pubblicazioni**  
**Stampati IVA**  
**3003 Berna**

Internet: [www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm](http://www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm)

## Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). Rispetto alla versione passata è aggiunto il capitolo "L'essenziale in breve", che propone una panoramica sull'assoggettamento all'IVA. Il promemoria "Opzione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA", in vigore dal 1° gennaio 2001, viene integrato nel presente opuscolo. I capitoli "Fatturazione" e "Periodi di rendiconto" completano ulteriormente la pubblicazione. Ciò comporta una struttura diversa rispetto all'edizione passata, vale a dire i capitoli non corrispondono a quelli dell'opuscolo edito nel 2000.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

**Abbreviazioni**

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
ORC	Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio (RS 221.411)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al  
31 dicembre 2009

**Indice delle materie**

Pagina

L'essenziale in breve . . . . .	7
1. L'assoggettamento all'IVA . . . . .	8
1.1 Principio . . . . .	8
1.2 Significato del termine "contribuente" . . . . .	8
1.3 Chi entra in considerazione come contribuente . . . . .	8
1.4 Operazioni che possono comportare l'assoggettamento . . . . .	9
1.5 Operazioni che non comportano l'assoggettamento . . . . .	11
2. L'assoggettamento . . . . .	11
2.1 Principio . . . . .	11
2.2 Eccezioni all'assoggettamento . . . . .	12
2.2.1 Eccezioni all'assoggettamento in relazione al genere di attività . . . . .	12
2.2.2 Eccezioni all'assoggettamento per imprese con sede all'estero . . . . .	13
2.2.3 Eccezioni all'assoggettamento per mancato superamento degli ammontari limite . . . . .	13
2.3 Cifra d'affari determinante . . . . .	14
2.4 Il debito fiscale netto . . . . .	15
2.4.1 Calcolo del debito fiscale netto con l'aliquota saldo . . . . .	15
2.4.2 Calcolo effettivo del debito fiscale netto . . . . .	17
2.5 Aliquote d'imposta . . . . .	18
3. Inizio dell'assoggettamento . . . . .	19
3.1 Osservazione . . . . .	19
3.2 Avvio di un'attività imponibile o estensione dell'impresa . . . . .	19
3.2.1 Modo di procedere quando non è possibile disporre di dati plausibili circa la cifra d'affari presumibile e l'IVA dovuta . . . . .	20
3.2.2 Calcolo della cifra d'affari determinante per imprese che avviano l'attività . . . . .	20
3.3 Aziende già esistenti che all'inizio dell'attività non adempivano le condizioni per l'assoggettamento . . . . .	20
3.4 Annuncio come contribuente . . . . .	21
4. Opzioni (assoggettamento volontario / imposizione volontaria di operazioni escluse dall'imposta) . . . . .	21
4.1 Soggetti che entrano in considerazione per l'assoggettamento volontario rispettivamente per l'imposizione volontaria di operazioni . . . . .	21
4.2 Assoggettamento volontario in conformità dell'articolo 27 capoverso 1 e dell'articolo 26 capoverso 1 LIVA . . . . .	21
4.3 Assoggettamento volontario in conformità dell'articolo 27 capoverso 2 LIVA . . . . .	22
4.3.1 In generale . . . . .	23
4.3.2 Termine di inoltro della richiesta / Inizio dell'opzione . . . . .	24
4.3.3 Conseguenze in caso di superamento del limite di cifra d'affari durante i cinque anni . . . . .	24
4.3.4 Conseguenze in caso di mancato superamento del limite di cifra d'affari o di cessazione dell'attività entro cinque anni . . . . .	24
4.3.4.1 Conseguenze in caso d'iscrizione effettuata a giusta ragione . . . . .	24
4.3.4.2 Conseguenze in caso d'iscrizione effettuata a torto . . . . .	25
4.4 Imposizione volontaria delle operazioni escluse dall'imposta (art. 26 cpv. 1 LIVA) da parte di chi è già contribuente . . . . .	26

5.	Assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero . . . . .	27
6.	Argomenti ai quali il nuovo contribuente deve prestare particolare attenzione . . . . .	27
6.1	Fatturazione . . . . .	27
6.2	Periodi di rendiconto, pagamento puntuale dell'imposta, interesse moratorio e remuneratorio . . . . .	29
7.	Fine dell'assoggettamento . . . . .	29
7.1	Cessazione dell'attività imponibile . . . . .	29
7.2	Non superamento degli ammontari limite determinanti . . . . .	29
7.3	Fine dell'opzione . . . . .	30
7.4	Annuncio di fine dell'assoggettamento . . . . .	30

valevole fino al  
31 dicembre 2009

## L'essenziale in breve

L'IVA è fondata sull'autotassazione. Indipendentemente dalla forma giuridica scelta, tutti coloro che svolgono un'attività indipendente commerciale o professionale sono tenuti a verificare il proprio assoggettamento e ad annunciarsi per scritto all'AFC quando le condizioni per l'assoggettamento sono adempite. Ciò è il caso quando le operazioni realizzate sono imponibili all'IVA (☞ cifra 1.4) e contemporaneamente gli ammontari limite determinanti per l'assoggettamento sono superati (☞ cifra 2.3). Le spiegazioni pubblicate in questo opuscolo valgono di principio anche per le imprese con sede all'estero che compiono in territorio svizzero operazioni in esecuzione di contratti d'appalto.

Non tutte le attività sono imponibili all'IVA. Di regola sono imponibili all'aliquota normale del 7,6 % le operazioni effettuate in territorio svizzero. In conformità dell'articolo 19 LIVA sono esenti dall'IVA le forniture di beni verso l'estero e determinate prestazioni di servizi (p. es. cifre d'affari realizzate con trasporti o viaggi verso l'estero). Queste operazioni devono tuttavia essere tenute in considerazione nell'esame dell'assoggettamento.

Non soggiacciono per contro all'imposta le prestazioni di servizi effettuate all'estero in conformità dell'articolo 14 LIVA (p. es. prestazioni di consulenti, gestori patrimoniali, fiduciari). Sono escluse dall'IVA determinate prestazioni negli ambiti seguenti: sanità, assistenza e aiuto sociali, formazione, cultura, sport, finanza e immobiliare (☞ cifra 1.5). Le operazioni che non soggiacciono all'imposta e le operazioni escluse dall'IVA non fanno parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento obbligatorio.

Oltre all'aliquota normale del 7,6 %, la LIVA prevede l'aliquota ridotta del 2,4 % (p. es. per generi alimentari, libri e riviste) così come l'aliquota speciale del 3,6 % per certe prestazioni nel settore alberghiero (☞ cifra 2.5).

Nel caso di inizio di un'attività oppure di estensione di un'impresa, le condizioni per l'assoggettamento sono adempite se è presumibile che nei dodici mesi successivi saranno superati gli ammontari limiti. In questo caso l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività o con l'estensione dell'impresa (☞ cifra 3.2).

Per un'azienda esistente (☞ cifra 3.3) le condizioni per l'assoggettamento sono adempite quando gli ammontari limite sono superati per la prima volta in un anno civile. In tal caso l'assoggettamento inizia il 1° gennaio dell'anno successivo.

Una cifra d'affari annua determinante per l'assoggettamento che non supera 75 000 franchi non comporta l'assoggettamento; per contro, una cifra d'affari annua determinante superiore a 250 000 franchi comporta l'assoggettamento. Se la cifra d'affari annua determinante per l'assoggettamento è superiore a 75 000 franchi, ma non superiore a 250 000 franchi, va calcolato il debito fiscale

netto; a titolo di semplificazione, questo calcolo può essere fatto applicando l'aliquota saldo valevole per il relativo settore d'attività (☞ cifra 2.4.1).

Se le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio non sono adempite, a determinati presupposti è possibile chiedere all'AFC l'opzione per l'assoggettamento volontario (☞ cifra 4).

L'inizio e la fine dell'assoggettamento devono essere comunicati all'AFC senza indugio in forma scritta. La comunicazione può essere fatta anche online sul sito internet dell'AFC. L'attuale versione della LIVA è pure consultabile nel medesimo sito.

## 1. L'assoggettamento all'IVA

### 1.1 Principio

L'IVA è fondata sull'autotassazione; i commercianti, artigiani, fabbricanti o prestatori di servizi esamano quindi di spontanea volontà l'adempimento delle condizioni per l'assoggettamento e si annunciano in caso affermativo direttamente all'AFC. Coloro che adempiono le condizioni ricevono il numero di contribuente (cosiddetto N.IVA) e la documentazione appropriata per adottare le necessarie misure organizzative.

☞ In merito all'assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero vedi cifra 5.

### 1.2 Significato del termine "contribuente"

Di principio è considerato contribuente:

- a) chi esegue in territorio svizzero operazioni che originano l'assoggettamento (☞ cifra 1.4) e adempie le condizioni per l'assoggettamento secondo la cifra 2;
- b) chi opta per l'assoggettamento nel senso che si assoggetta volontariamente come contribuente (☞ cifra 4);
- c) chi, senza essere contribuente secondo le lettere a o b, ottiene prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 5);
- d) chi importa beni (ed è soggetto all'obbligo di pagare il dazio).

### 1.3 Chi entra in considerazione come contribuente

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente<sup>1</sup>, commerciale, industriale, artigianale o un'altra attività professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro.

<sup>1</sup> Un'attività è considerata effettuata a titolo indipendente quando le cifre d'affari sono realizzate in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio imprenditoriale. Quindi, quando l'attività è eseguita non in qualità di dipendente.



Entrano quindi in considerazione le persone fisiche, le società di persone, le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico, gli stabilimenti pubblici non autonomi, e le comunità di persone senza capacità giuridica che eseguono operazioni sotto una ragione sociale comune.

Possono per esempio diventare contribuenti:

- i titolari di ditte individuali;
- le società semplici che operano verso l'esterno in maniera congiunta (comunità di lavoro e di artigiani, consorzi, comunità di parrucchieri, ecc.);
- le società di persone come società in nome collettivo o in accomandita;
- le persone giuridiche come società anonime, società a garanzia limitata (Sagl), cooperative;
- le aziende, gli uffici e altri servizi del potere pubblico, come p. es. le aziende industriali comunali, l'ufficio del materiale o l'economato cantonale;
- gli organizzatori di manifestazioni pubbliche e festive;
- le federazioni e associazioni (p. es. associazioni sportive; ☞ eccezione: cifra 2.2.3);
- le istituzioni di utilità pubblica (☞ eccezione a cifra 2.2.3);
- le imprese estere che eseguono operazioni imponibili in territorio svizzero (☞ eccezione: cifra: 2.2.2).

L'attività è svolta a titolo indipendente e commerciale. Sono quindi esclusi dall'assoggettamento i puri salariati e i servizi pubblici che esercitano esclusivamente funzioni di carattere sovrano.

L'attività dei consiglieri d'amministrazione, consiglieri di fondazione e titolari di funzioni analoghe è considerata un'attività dipendente; i relativi onorari non sono quindi imponibili all'IVA, a condizione che siano incassati da essi stessi e non dal loro datore di lavoro (o da terzi).

#### 1.4 Operazioni che possono comportare l'assoggettamento

Di principio soggiacciono all'IVA le seguenti operazioni, a condizione che non siano espressamente escluse dall'IVA (art. 18 LIVA):

- le controprestazioni per forniture imponibili in territorio svizzero;
- le controprestazioni per esportazioni di beni (art. 19 LIVA);
- le controprestazioni per forniture esenti dall'imposta in territorio svizzero (monete d'oro e oro fino secondo gli articoli 36 e 37 OLIVA);
- le controprestazioni per prestazioni di servizi imponibili effettuate in territorio svizzero secondo l'articolo 14 LIVA;
- le controprestazioni per prestazioni di servizi imponibili effettuate parimenti in territorio svizzero secondo l'articolo 14 LIVA, ma esenti dall'IVA in conformità dell'articolo 19 LIVA;
- il consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA;

- l'ottenimento verso controprestazione di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (☞ cifra 5).

Per forniture si intendono soprattutto la vendita e la locazione di beni e i lavori eseguiti a beni (fabbricazione, riparazione, manutenzione, controllo, ecc.).

Sono considerati beni le cose mobili e immobili (stabili, fondi), così come l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.

### **Esempi di forniture imponibili**

(☞ **eccezioni: cifra 1.5**)

- vendita di generi alimentari, medicinali, libri, giornali;
- fornitura di gas, acqua, elettricità, combustibili, calore, vapore;
- locazione/leasing di automobili, televisori;
- locazione/vendita di impianti di elaborazione dati;
- riparazione di un orologio;
- lavaggio di abiti;
- controllo del funzionamento di una macchina;
- taratura di bottiglie o apparecchi di misurazione;
- lavori a immobili o fondi, compresa la pulizia, lavori da giardiniere;
- consegna di un immobile costruito dall'impresa generale per conto di terzi;
- trattamento di animali da parte di veterinari o cliniche veterinarie (diagnosi, cure, operazioni, ecc.), nonché cure nei saloni per cani.

Sono considerate prestazioni di servizi secondo l'articolo 7 capoverso 1 LIVA tutte le prestazioni che non costituiscono forniture di beni. Si verifica parimenti una prestazione di servizi in conformità dell'articolo 7 capoverso 2 LIVA quando valori e diritti immateriali vengono ceduti, anche nel caso in cui non sono rappresentati da un titolo (lett. a) oppure quando non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione (lett. b).

### **Esempi di prestazioni di servizi imponibili**

(☞ **eccezioni: cifra 1.5**)

- trasporto di persone e beni, custodia di beni nonché tutte le prestazioni di servizi degli spedizionieri;
- cessione o trasferimento per l'uso di brevetti, marchi, campioni, modelli, piani, formule, procedimenti, programmi, calcoli, diritti e beni immateriali analoghi;
- prestazioni di software; prestazioni d'elaborazione dati; gestione di una banca-dati;
- prestazioni in materia di pubblicità o avvisi senza scopo pubblicitario;
- esami, studi, lavori di ricerca e di sviluppo, relativi p. es. alla fabbricazione di beni mobili e immobili o alla creazione di beni immateriali;
- lavori d'architettura o d'ingegneria, prestazioni di geologi, geometri e uffici di misurazioni catastali;
- consulenze, perizie e rappresentanze in materia giuridica, finanziaria, economica e organizzativa; autenticazione di negozi giuridici compresa quella da

*parte di pubblici notai; gestione patrimoniale; tenuta della contabilità per terzi ed effettuazione di revisioni contabili;*

- *prestito (messa a disposizione) di manodopera;*
- *consegne di cibi e bevande nell'ambito di prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione;*
- *prestazioni di servizi nel settore dello sport (sponsorizzazioni, controprestazione per il trasferimento di giocatori);*
- *prestazioni di servizi di parrucchieri ed estetisti;*
- *prestazioni di servizi delle società radio e televisione;*
- *prestazioni di servizi di telecomunicazione;*
- *prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi;*
- *riciclaggio, smaltimento ed eliminazione;*
- *ricupero di crediti su mandato del creditore (operazioni d'incasso);*
- *custodia e gestione di cartevalori e quote nell'ambito di un cosiddetto deposito aperto, come pure operazioni fiduciarie;*
- *amministrazione immobiliare per conto di terzi.*

Il **consumo proprio** determinante per l'esame dell'assoggettamento si limita agli immobili e alle parti di immobili che l'edificatore, l'impresario generale o il locatore destina alla vendita oppure alla locazione o all'affitto (art. 9 cpv. 2 lett. a LIVA).



Per l'esame dell'assoggettamento sono determinanti le cifre d'affari complessive realizzate con tutte le operazioni imponibili, comprese le operazioni esenti dall'imposta in conformità dell'articolo 19 capoverso 2 LIVA, ossia in particolare le esportazioni.

## 1.5 Operazioni che non comportano l'assoggettamento

- le operazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA;
- le forniture all'estero (operazioni estero su estero);
- le prestazioni di servizi in conformità dell'articolo 14 capoverso 2 LIVA, nella misura in cui il luogo della prestazione si trova all'estero;
- le prestazioni di servizi in conformità dell'articolo 14 capoverso 3 LIVA, nella misura in cui il destinatario è domiciliato all'estero;
- le operazioni realizzate con attività sovrane in conformità dell'articolo 23 capoverso 1 LIVA;
- gli importi in conformità dell'articolo 33 capoverso 6 lettere a-d LIVA, segnatamente sussidi e contributi dei poteri pubblici;
- il consumo proprio in conformità dell'articolo 9 capoversi 1, 2 lettera b e 4 LIVA.

## 2. L'assoggettamento

### 2.1 Principio

Chiunque svolge attività comportanti l'assoggettamento (☞ cifra 1.4) e supera la cifra d'affari annua di 75 000 franchi diventa di principio contribuente.

☞ Eccezioni: cifra 2.2.

## 2.2 Eccezioni all'assoggettamento

Oltre alle operazioni enumerate alla precedente cifra 1.5 che non comportano l'assoggettamento, esistono anche eccezioni all'assoggettamento in relazione al genere di attività (☞ cifra 2.2.1), per imprese con sede all'estero (☞ cifra 2.2.2) e per mancato superamento degli ammontari limite (☞ cifra 2.2.3).

### 2.2.1 Eccezioni all'assoggettamento in relazione al genere di attività

Giusta l'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA le eccezioni riguardano:

- gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori per forniture di prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda;
- i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame;
- i centri di raccolta del latte per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione.

Sono equiparati alle aziende agricole:

- le aziende hors-sol;
- i produttori di uova;
- i vivai;
- i fungicoltori e apicoltori;
- le aziende d'alpeggio;
- le aziende allevatrici di animali destinati all'alimentazione umana (p. es. bestiame, selvaggina, pollame, struzzi, conigli, pesci da consumo);
- le aziende viticole che forniscono uva e mosto d'uva non fermentato provenienti dalla propria azienda;
- i pescatori di professione.

Le eccezioni all'assoggettamento per le succitate attività valgono anche quando parallelamente vengono esercitate altre attività imponibili.



Quando le entrate realizzate con **altre attività imponibili** superano gli ammontari limite secondo la cifra 2.2.3, è dato l'assoggettamento. Tutte le entrate conseguite con queste attività sono imponibili all'IVA.

#### **Esempi di altre attività imponibili**

- *commercio di prodotti agricoli, forestali e orticoli acquistati;*
- *allevamento di animali non destinati all'alimentazione umana, p. es. cani, topolini, uccelli ornamentali;*
- *cifre d'affari di viticoltori conseguite con vino vinificato in proprio o da terzi;*
- *lavorazione del suolo, lavori di trattamento o di raccolta per conto di terzi;*
- *commercio di piante e articoli da giardino;*

- *lavori di giardinaggio paesaggistico per conto di terzi (p. es. manutenzione e costruzione di giardini);*
- *forniture di acqua da una fonte propria;*
- *forniture di ghiaia da una cava propria;*
- gestione di un'osteria.

☞ Ulteriori dettagli sono pubblicati negli opuscoli "Produzione naturale e attività affini" e "Orticoltori e fioristi".

### 2.2.2 Eccezioni all'assoggettamento per imprese con sede all'estero

Giusta l'articolo 25 capoverso 1 lettera c LIVA l'eccezione all'assoggettamento è applicabile alle imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero esclusivamente le prestazioni di servizi enumerate all'articolo 14 capoverso 3 LIVA. Alle condizioni indicate nella cifra 4.2, queste imprese possono optare per l'assoggettamento volontario.



L'eccezione all'assoggettamento non si applica invece alle imprese con sede all'estero che eseguono sul territorio svizzero prestazioni di servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 lettera e LIVA a un destinatario non contribuente.

### 2.2.3 Eccezioni all'assoggettamento per mancato superamento degli ammontari limite

La LIVA prevede i seguenti ammontari limite:

- chi realizza con prestazioni imponibili una cifra d'affari annua non superiore a 75 000 franchi non è contribuente;
- chi realizza con prestazioni imponibili una cifra d'affari annua fino a 250 000 franchi non è contribuente, a condizione che il saldo d'imposta dovuto, dopo deduzione dell'imposta precedente (debito fiscale netto), non superi 4 000 franchi annui. Le condizioni per l'assoggettamento sono tuttavia adempite la prima volta che è superato il debito fiscale netto;
- le società sportive che non perseguono scopi lucrativi e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d'affari annua non supera 150 000 franchi non sono contribuenti.

Per una società sportiva l'ammontare limite di 150 000 franchi di cifra d'affari vale se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- si tratta di una persona giuridica nella forma giuridica di **associazione** (società anonime, cooperative, ecc. non entrano in considerazione);

- la direzione dell'associazione spetta a persone che non sono impiegate dell'associazione né remunerate per la loro attività. Non vale remunerazione il compenso delle spese sostenute per far fronte ai compiti dell'associazione;
- non sono perseguiti sistematicamente scopi di lucro. L'utile eventualmente realizzato con un'attività dev'essere destinato a finanziare le altre attività dell'associazione.


Per un'organizzazione/istituzione di utilità pubblica l'ammontare limite di 150 000 franchi di cifra d'affari vale se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:<sup>2</sup>

- si tratta di una persona giuridica che rinuncia alla ripartizione dell'utile netto tra i membri, i soci e gli organi; se la persona giuridica è una società che persegue uno scopo lucrativo, tale rinuncia deve figurare espressamente nello statuto;
- i suoi mezzi sono destinati irrevocabilmente a scopi di utilità pubblica; l'acquisizione e l'amministrazione di importanti partecipazioni in capitale a imprese sono di utilità pubblica se l'interesse al mantenimento dell'impresa è secondario rispetto allo scopo di utilità pubblica e non sono esercitate attività dirigenziali;
- essa esercita un'attività di interesse generale; e
- esercita tale attività in modo disinteressato.

Nella misura in cui esiste un'attestazione dell'amministrazione fiscale cantonale per l'imposta federale diretta, indicante che l'organizzazione è integralmente esonerata dall'imposta federale diretta per effetto d'utilità pubblica, si è in presenza di utilità pubblica anche ai fini dell'IVA.

### 2.3 **Cifra d'affari determinante**

La cifra d'affari determinante comprende, oltre al totale delle controprestazioni ricevute (entrate, controprestazioni per compensazioni e consegna di beni dati in pagamento [permuta di beni]) per forniture imponibili effettuate in territorio svizzero e per prestazioni di servizi imponibili effettuate in territorio svizzero, anche il valore del consumo proprio giusta l'articolo 9 capoverso 2 lettera a LIVA.



## 2.4 Il debito fiscale netto

Oltre al limite minimo di cifra d'affari di 75 000 franchi (risp. 150 000 franchi per le società sportive che non perseguono uno scopo di lucro e sono gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica) il legislatore fissa un ulteriore ammontare limite che condiziona l'assoggettamento, ossia il debito fiscale netto.

Con il termine "debito fiscale netto" s'intende l'IVA dovuta sulla cifra d'affari imponibile dedotta l'imposta precedente.



È eccettuata dall'assoggettamento l'impresa con una cifra d'affari annua che non supera 250 000 franchi e con un debito fiscale netto che non supera 4000 franchi.

### 2.4.1 Calcolo del debito fiscale netto con l'aliquota saldo<sup>3</sup>

Per semplificare alle piccole imprese l'esame del loro assoggettamento, esse possono calcolare il loro debito fiscale netto col metodo dell'aliquota saldo. Questa facilitazione consiste essenzialmente nel fatto che il calcolo del debito fiscale netto si basa unicamente sulle entrate: il metodo dell'aliquota saldo tiene conto dell'imposta precedente sui costi merci e materiale, sugli investimenti e sulle spese generali in modo forfettario.

Nella determinazione delle aliquote saldo, sono state tenute in considerazione le caratteristiche particolari dei singoli settori di attività. Sostanzialmente il debito fiscale netto non dovrebbe variare, o al massimo in maniera limitata, rispetto a quello calcolato in modo effettivo (☞ cifra 2.4.2).

L'applicazione di questo metodo presuppone l'attribuzione dell'aliquota saldo corretta corrispondente all'attività svolta. Le aliquote saldo determinanti sono pubblicate nell'opuscolo "Aliquote saldo". Chi svolge una seconda attività per la quale vale un'aliquota saldo differente deve applicare anche questa seconda aliquota se la cifra d'affari realizzata con la seconda attività rappresenta regolarmente più del 10 % della cifra d'affari complessiva. Per i settori specifici annoverati esaustivamente nell'opuscolo "Aliquote saldo" è per contro necessario superare il 50 % della cifra d'affari complessiva per avere diritto a una seconda aliquota saldo.

Il debito fiscale netto può essere in ogni modo calcolato con l'aliquota saldo indipendentemente se successivamente il contribuente conteggia l'imposta con il metodo effettivo o dell'aliquota saldo.

☞ Ulteriori informazioni sul metodo dell'aliquota saldo – in particolare per coloro che intendono applicare questo metodo per l'allestimento del rendiconto – sono illustrate nell'opuscolo "Aliquote saldo".

### **Esempio 1**

La *Giugni SA* gestisce un *tea-room* con annessa *panetteria/pasticceria* e sinora non era assoggettata. Dall'esame della sua cifra d'affari alla fine dell'anno in corso risulta che le entrate realizzate con la *panetteria/pasticceria* ammontano a 170 000 franchi e le entrate del *tea-room* a 60 000 franchi.

Calcolo del debito fiscale netto con l'aliquota saldo:

<i>Panetteria/pasticceria</i>	0,6% di fr. 170'000.00	fr. 1'020.00
<i>tea-room</i>	5,2% di fr. 60'000.00	fr. <u>3'120.00</u>

<i>Debito fiscale netto annuo</i>		fr. <u><u>4'140.00</u></u>
-----------------------------------	--	----------------------------

L'assoggettamento inizia il 1° gennaio dell'anno successivo (☞ *cifra 3.3*).

### **Esempio 2**

Il *salone da parrucchiere ed estetista Bella Vista Sagl* ha iniziato l'attività circa tre mesi fa. Il *salone* è aperto a tempo parziale, ragion per cui all'inizio non era possibile prevedere se gli importi limite sarebbero o no stati superati. Sinora, con l'attività di *parrucchiere* il *salone* ha realizzato 7500 franchi di entrate, con l'attività di *estetista* 12 500 franchi. Riportate su un intero anno le entrate dell'attività da *parrucchiere* ammontano a 30 000 franchi e quelle dell'attività di *estetista* a 50 000 franchi.



Calcolo del debito fiscale netto con l'aliquota saldo:

Salone da parrucchiera	6,0% di fr. 30'000.00	fr. 1'800.00
Salone da estetista	5,2% di fr. 50'000.00	fr. 2'600.00
Debito fiscale netto annuo		fr. <u>4'400.00</u>

L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività commerciale (☞ cifra 3.2).

## 2.4.2 Calcolo effettivo del debito fiscale netto

Chi non intende determinare il debito fiscale netto con l'aliquota saldo può applicare il metodo effettivo e calcolare l'imposta dovuta sulle entrate imponibili e l'imposta precedente in base alle fatture d'acquisto legittimanti la deduzione. Occorre rilevare che l'imposta precedente sugli investimenti può essere tenuta in considerazione solo parzialmente, ossia in misura di un quinto per i beni mobili e un ventesimo per i beni immobili. L'AFC può chiedere in esame i relativi giustificativi.



Se esiste una chiusura annuale, il debito fiscale netto viene calcolato dall'AFC in base ai conti contabili (cifra d'affari, costi merci e materiale così come spese generali).

Per il calcolo del debito fiscale netto, il prestatore che realizza sia operazioni determinanti, sia operazioni non determinanti per l'assoggettamento, potrà tener conto unicamente della deduzione dell'imposta precedente riferita alle operazioni che determinano l'assoggettamento.<sup>4</sup>

Il debito fiscale netto può essere in ogni modo calcolato in modo effettivo indipendentemente se successivamente il contribuente conteggia l'imposta con il metodo effettivo o dell'aliquota saldo.

### Esempio

A fine anno la Commercio Sagl, non assoggettata, esamina l'obbligo fiscale. Dalla contabilità risulta che la cifra d'affari è di 200 000 franchi. Il costo merci ammonta a 108 000 franchi, le spese generali che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente a 10 500 franchi e gli investimenti effettuati nel corso dell'anno per beni mobili a 30 128 franchi (incl. IVA).

<sup>4</sup> Precisazione della prassi

Calcolo effettivo del debito fiscale netto:

a) *Calcolo dell'imposta dovuta sulla cifra d'affari:*

Cifra d'affari secondo la contabilità	<u>fr. 200'000 x 7,6</u> 107,6	fr. 14'126.40
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------

b) *Calcolo dell'imposta precedente:*

Costo merci	<u>fr. 108'000 x 7,6</u> 107,6	fr. 7'628.30	
Spese generali	<u>fr. 10'500 x 7,6</u> 107,6	fr. 741.65	
Investimenti (ammortamento 20% di fr. 30'128)	<u>fr. 6'026 x 7,6</u> 107,6	fr. 425.60	fr. 8'795.55
Debito fiscale netto annuo			<u>fr. 5'330.85</u>

L'assoggettamento inizia il 1° gennaio dell'anno successivo (☞ cifra 3.3).

## 2.5

### Aliquote d'imposta

L'IVA è riscossa all'aliquota ridotta del **2,4 %** sulla cifra d'affari (e sull'importazione) dei seguenti beni:

- acqua trasportata in condotte;
- prodotti commestibili e bevande, eccettuate bevande alcoliche;
- bestiame, pollame, pesci da consumo;
- cereali;
- sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
- alimenti e stame per animali, acidi per l'insilamento, concimi;
- preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura;
- medicinali;
- giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;

nonché:

- sulle controprestazioni per le prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale (p. es. spot pubblicitari);
- sulle operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 numeri 14-16 LIVA, ammesso che si sia optato per la loro imposizione;
- sulle prestazioni nel settore dell'agricoltura (p. es. aratura, erpicatura, semina) che precedano direttamente la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta e a loro volta destinati prevalentemente all'alimentazione umana o agli animali come foraggio e stame;
- sulla lavorazione di prodotti ancora radicati al suolo (p. es. fienagione, raccolta di cereali, ortaggi e uva).

Le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione) nel settore alberghiero e paralberghiero sono imponibili all'aliquota speciale del **3,6 %**.

Sulle cifre d'affari (e sull'importazione) di tutti gli altri beni e su tutte le altre prestazioni di servizi imponibili l'IVA ammonta al **7,6 %**.

### 3. Inizio dell'assoggettamento

#### 3.1 Osservazione

Per le imprese che avviano una nuova attività o che estendono quella attuale con la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività, valgono altri criteri di determinazione dell'inizio dell'assoggettamento rispetto alle imprese per le quali l'assoggettamento deve essere riesaminato, poiché all'inizio della loro attività non adempivano le condizioni per l'assoggettamento.

#### 3.2 Avvio di un'attività imponibile o estensione dell'impresa

L'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività o con l'estensione dell'impresa se è presumibile dalle circostanze che **nei dodici mesi successivi gli ammontari limite** (☞ cifra 2.2.3) **saranno superati**. Con il termine "estensione dell'impresa" s'intende la ripresa di un commercio o l'apertura di un nuovo settore d'attività. Un semplice incremento della cifra d'affari dovuto ad un aumento del volume dei mandati non è pertanto considerato come un'estensione dell'impresa. Neppure il passaggio da un'attività secondaria ad un'attività principale è considerata un'estensione dell'impresa.

Circostanze che lasciano supporre che gli ammontari limite saranno superati sono, per esempio:

- il volume dei mandati già ricevuti, la ripresa o la continuazione di un'impresa già esistente;
- il numero dei dipendenti;
- l'infrastruttura disponibile.

Le pianificazioni di conti economici o i preventivi senza fatti e giustificativi concreti non bastano per l'iscrizione nel registro dei contribuenti al momento dell'inizio dell'attività.

Se l'attività si limita dapprima a meri lavori di preparazione, non eseguiti su mandato, tipo analisi di mercato, pubblicità, acquisizione, lavori di sviluppo, progettazione o ricerca, oppure all'acquisto di singoli beni d'investimento, l'assoggettamento non inizia ancora.

Per contro, nella fase di costituzione dell'impresa e d'investimento è possibile, a determinate condizioni, optare per l'assoggettamento conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LIVA (☞ cifra 4.3).

### 3.2.1 **Modo di procedere quando non è possibile disporre di dati plausibili circa la cifra d'affari presumibile e l'IVA dovuta**

Quando non è possibile stabilire in anticipo se gli ammontari limite verranno superati, al più tardi dopo tre mesi dall'inizio dell'attività occorre riportare su un anno intero sia la cifra d'affari realizzata a partire dall'inizio dell'attività sia l'ammontare dell'imposta precedente deducibile. Se gli ammontari limite di cifra d'affari o di debito fiscale netto (☞ cifra 2.2.3) sono superati, le condizioni per l'assoggettamento sono adempite e occorre dunque annunciarsi per scritto all'AFC.

### 3.2.2 **Calcolo della cifra d'affari determinante per imprese che avviano l'attività**

Di regola all'inizio di un'attività imponibile all'IVA le entrate realizzate nei primi tre mesi sono inferiori a quelle che saranno realizzate successivamente. Invece del riporto lineare delle entrate dei primi tre mesi, la cifra d'affari determinante per l'assoggettamento viene calcolata come segue:

Entrate dei primi tre mesi dopo l'avvio dell'attività  
 + fatture scoperte (poste debitori aperte)  
 + lavori iniziati non ancora fatturati  
 Totale moltiplicato per 4 = cifra d'affari determinante per l'assoggettamento

Se in base a questo calcolo riportato gli ammontari limite (☞ cifra 2.2.3) risultano superati, le condizioni per l'assoggettamento sono adempite e occorre annunciarsi per scritto all'AFC.



Se le condizioni per l'assoggettamento non sono adempite all'avvio dell'attività, o al riesame dopo i primi tre mesi, gli ammontari limite (riportati su un anno intero) devono essere nuovamente esaminati alla fine dell'anno civile. In caso di superamento degli stessi, l'assoggettamento inizia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tal caso occorre annunciarsi per scritto all'AFC entro 30 giorni.

### 3.3 **Aziende già esistenti che all'inizio dell'attività non adempivano le condizioni per l'assoggettamento**

L'assoggettamento inizia il 1° gennaio se gli ammontari limite (☞ cifra 2.2.3) sono stati superati nell'anno precedente. Determinante per l'assoggettamento è la controprestazione ricevuta durante l'anno precedente. La controprestazione ricevuta è determinata nel modo seguente:

Entrate, a cui vengono aggiunte le controprestazioni per compensazioni e le consegne di beni dati in pagamento (permuta di beni).

Se l'attività determinante per l'assoggettamento non è effettuata durante l'anno civile intero, la cifra d'affari va riportata su un anno intero.

### 3.4 **Annuncio come contribuente**

Chi adempie le condizioni per l'assoggettamento deve annunciarsi spontaneamente per scritto all'AFC o online sul sito dell'AFC entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento.

- ☞ In merito ad un'eventuale nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'inizio dell'assoggettamento, vedi le spiegazioni pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".



Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA non è autorizzato a indicare l'IVA né sulle etichette, sui listini di prezzi o su offerte analoghe, né sulle fatture.

### 4. **Opzioni (assoggettamento volontario / imposizione volontaria di operazioni escluse dall'imposta)**

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta, l'AFC può autorizzare, su richiesta scritta e a determinate condizioni, l'assoggettamento volontario, rispettivamente l'imposizione volontaria di determinate operazioni. L'AFC autorizza l'opzione a condizione che il contribuente adempia i propri obblighi, in particolare che inoltri regolarmente i rendiconti IVA e paghi l'IVA dovuta, e tenga correttamente i libri contabili.

- ☞ In merito ad un'eventuale nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'inizio dell'opzione, vedi le spiegazioni pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

#### 4.1 **Soggetti che entrano in considerazione per l'assoggettamento volontario rispettivamente per l'imposizione volontaria di operazioni**

- i non contribuenti che realizzano operazioni senza adempiere le condizioni per l'assoggettamento obbligatorio (☞ cifra 4.2).
- i non contribuenti che in fase di costituzione effettuano investimenti nella prospettiva di superare regolarmente la cifra d'affari imponibile di 250 000 franchi (☞ cifra 4.3).
- i contribuenti che realizzano operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 LIVA (☞ cifra 4.4).

#### 4.2 **Assoggettamento volontario in conformità dell'articolo 27 capoverso 1 e dell'articolo 26 capoverso 1 LIVA**

Questa opzione concerne le persone o aziende non assoggettate obbligatoriamente in conformità dell'articolo 21 LIVA oppure eccettuate dall'assoggettamento in conformità dell'articolo 25 capoverso 1 LIVA.

Questa opzione è inoltre possibile per le aziende che non sono contribuenti, poiché realizzano unicamente operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 LIVA, oppure poiché oltre alle operazioni escluse dall'IVA realizzano unicamente cifre d'affari imponibili non superiori a 75 000 franchi annui.

L'assoggettamento volontario è condizionato dalla realizzazione di una cifra d'affari annua **superiore ai 40 000 franchi** conseguita con:

- forniture e prestazioni di servizi imponibili effettuate a **contribuenti** in territorio svizzero rispettivamente a **imprese estere con diritto di rimborso** e/o
- esportazioni o forniture/prestazioni di servizi effettuate all'estero da imprese svizzere (per operazioni che sarebbero imponibili se fossero effettuate in territorio svizzero) e/o
- operazioni escluse dall'imposta enumerate all'articolo 18 numeri 1, 7-17, 22 e 23 LIVA per le quali il luogo della fornitura o della prestazione di servizi è situato in territorio svizzero, effettuate a contribuenti oppure a non contribuenti, e/o
- operazioni escluse dall'imposta enumerate all'articolo 18 numeri 2-6, 20 e 21 LIVA, comprovatamente effettuate a contribuenti in territorio svizzero.



In caso di opzione per l'assoggettamento, devono essere imposte anche tutte le altre operazioni imponibili, indipendentemente dai loro ammontari.

Di principio, l'opzione è possibile al più presto all'inizio del trimestre in cui è stata richiesta per scritto. Per contro, quando è chiesta l'imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA, l'opzione inizia a partire dalla realizzazione delle corrispondenti operazioni (entrate di locazione, di vendita, ecc.). La durata minima dell'opzione è di cinque anni.

#### 4.3 **Assoggettamento volontario in conformità dell'articolo 27 capoverso 2 LIVA**

Le seguenti spiegazioni delle cifre 4.3.1 segg. illustrano il trattamento fiscale in relazione all'articolo 27 capoverso 2 lettera a<sup>5</sup> LIVA.

L'AFC è volentieri a disposizione per rispondere alle questioni concernenti le unità organizzative, che originano la compensazione dei costi tra differenti attori del medesimo settore e che sono oggetto di una particolare valutazione fiscale secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b LIVA. Un esempio è quello dei fondi di

<sup>5</sup> Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2008. Il previgente articolo 27 capoverso 2 è stato sostituito dall'articolo 27 capoverso 2 lettera a.

compensazione dei costi fondati sulla legge sull'energia del 26 giugno 1998 (RS 730.0).<sup>6</sup>

#### 4.3.1

##### In generale

Questa possibilità di assoggettamento volontario è riservata alle imprese che si trovano **in fase di costituzione e d'investimento** e che effettuano investimenti gravati d'imposta precedente. S'intendono quindi soprattutto le imprese che iniziano un'attività volta a realizzare regolarmente al più tardi **nei successivi cinque anni** e sul territorio svizzero, una cifra d'affari annua imponibile (incl. le esportazioni) di **oltre 250 000 franchi**.

##### Esempio

*Una neocostituita impresa del settore informatico che già all'inizio dà lavoro a 20 collaboratori acquista dapprima dei diritti e sviluppa propri programmi che introdurrà sul mercato; essa realizzerà le prime cifre d'affari solo dopo due anni di attività. Se chiede tempestivamente l'opzione, l'assoggettamento inizia con l'avvio dell'attività e non solo al momento della realizzazione delle prime cifre d'affari.*

L'opzione in conformità dell'articolo 27 capoverso 2 LIVA è possibile solo per la realizzazione di cifre d'affari unicamente imponibili (o esenti dall'imposta), o in caso di contemporanea realizzazione di cifre d'affari imponibili (risp. esenti dall'imposta) ed escluse dall'IVA. Per contro, se sono realizzate unicamente operazioni escluse dall'IVA, un'opzione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA non è possibile. Questo criterio vale anche se in futuro fosse possibile optare per l'imposizione delle operazioni escluse dall'imposta.



Non è possibile optare per l'imposizione delle operazioni escluse dall'imposta (art. 26 LIVA) in caso di opzione in conformità dell'articolo 27 capoverso 2 LIVA.

Unitamente alla richiesta d'opzione per l'assoggettamento volontario è necessario inoltrare anche documenti quali business plan, preventivo d'investimento, contratti d'appalto, permessi di costruzione, convenzioni, prove di mandato, ecc.

Le imprese autorizzate all'opzione per l'assoggettamento volontario sono legittimate, in caso di opzione, a dedurre soltanto le imposte precedenti pagate. Questo principio vale anche in caso di allestimento dei rendiconti secondo le controprestazioni convenute.

L'AFC si riserva di non rimborsare le eccedenze di imposte precedenti deducibili e di compensarle con i probabili debiti IVA dei periodi fiscali successivi. Questi crediti fruttano interessi remuneratori dovuti dall'AFC. Inoltre, l'AFC può subordinare l'assoggettamento volontario al prestito di garanzie.

<sup>6</sup> Modifica della legge in vigore dal 1° gennaio 2008.

☞ In merito ad un'eventuale nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'inizio dell'opzione e dell'imposizione di consumo proprio alla fine dell'opzione vedi le spiegazioni pubblicate negli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

#### **4.3.2 Termine di inoltro della richiesta / Inizio dell'opzione**

La richiesta d'opzione dev'essere di principio inoltrata nel trimestre in cui comincia l'attività (improduttiva). Se le relative condizioni sono adempite l'opzione inizia da questo periodo.

Il questionario per la richiesta d'opzione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA, così come la corrispondente richiesta d'opzione sono ottenibili presso l'AFC, Divisione principale IVA.

#### **4.3.3 Conseguenze in caso di superamento del limite di cifra d'affari durante i cinque anni**

Se viene regolarmente realizzata, al più tardi entro i successivi cinque anni e sul territorio svizzero, una cifra d'affari annua imponibile superiore ai 250 000 franchi, l'opzione è soppressa. L'impresa diventa contribuente a titolo obbligatorio in conformità dell'articolo 21 LIVA dal 1° gennaio dell'anno in cui vengono superati gli importi limite determinanti per l'assoggettamento.

Da tale momento (fine dell'opzione risp. inizio dell'assoggettamento obbligatorio) in poi, l'impresa deve conteggiare l'imposta ancora durante cinque anni col metodo effettivo prima di poter chiedere l'adesione al metodo dell'aliquota saldo.

A partire dall'inizio dell'assoggettamento obbligatorio è possibile optare per l'imposizione delle operazioni escluse dall'imposta secondo l'articolo 26 LIVA (☞ cifra 4.4).

#### **4.3.4 Conseguenze in caso di mancato superamento del limite di cifra d'affari o di cessazione dell'attività entro cinque anni**

##### **4.3.4.1 Conseguenze in caso d'iscrizione effettuata a giusta ragione**

L'impresa non ha dato indicazioni invertire nel questionario, tuttavia, per ragioni imprevedibili all'inizio dell'assoggettamento, il limite di cifra d'affari determinante non è stato superato.

a) La cifra d'affari annua ammonta fra 75 000 e 250 000 franchi e il debito fiscale netto supera i 4000 franchi:

l'opzione è soppressa e l'impresa è assoggettata obbligatoriamente in conformità dell'articolo 21 LIVA (☞ cifra 2).



- b) La cifra d'affari annua ammonta fra 75 000 e 250 000 franchi e il debito fiscale netto non supera i 4000 franchi all'anno o la cifra d'affari annua non supera i 75 000 franchi ma supera i 40 000 franchi (☞ nm. 688):

l'IVA sulle cifre d'affari realizzate durante i cinque anni resta dovuta e l'impresa ha il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi sostenuti per realizzare le cifre d'affari imponibili.

Se allo scadere dei cinque anni l'impresa adempie le condizioni per l'assoggettamento volontario secondo l'articolo 27 capoverso 1 LIVA (☞ cifra 4.2), l'impresa può optare. Per contro, se le condizioni per l'assoggettamento volontario non sono adempite, l'impresa viene radiata dal registro IVA.

☞ In merito all'eventuale imposizione del consumo proprio alla fine dell'assoggettamento vedi le spiegazioni pubblicate negli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

- c) Le cifre d'affari annue non superano 40 000 franchi:

l'IVA sulle cifre d'affari realizzate durante i cinque anni resta dovuta e l'impresa ha il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sui costi sostenuti per realizzare le cifre d'affari imponibili.

Poiché non sono adempite né le condizioni per l'assoggettamento volontario né quelle per l'assoggettamento obbligatorio, l'impresa viene radiata dal registro IVA.

☞ In merito all'eventuale imposizione del consumo proprio alla fine dell'assoggettamento vedi le spiegazioni pubblicate negli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

#### 4.3.4.2 **Conseguenze in caso d'iscrizione effettuata a torto**

Al momento dell'annuncio l'impresa aveva fornito indicazioni non veritiere (p. es. non realistiche) che l'AFC non poteva riconoscere come tali al momento dell'iscrizione.

- a) La cifra d'affari annua ammonta fra 75 000 e 250 000 franchi e il debito fiscale netto supera i 4000 franchi all'anno:

l'opzione è soppressa e l'impresa è assoggettata obbligatoriamente all'imposta in conformità dell'articolo 21 LIVA (☞ cifra 2).

- b) La cifra d'affari annua ammonta fra 75 000 e 250 000 franchi e il debito fiscale netto non supera i 4000 franchi all'anno o la cifra d'affari annua non supera i 75 000 franchi ma supera i 40 000 franchi:

l'opzione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA è revocata. L'IVA sulle cifre d'affari realizzate durante i cinque anni resta di principio dovuta, soprattutto se essa è stata indicata esplicitamente in fattura. Le imposte precedenti fatte valere saranno ammesse al massimo nella misura in cui sono attribuibili alle operazioni imponibili.

Se allo scadere dei cinque anni adempie le condizioni per l'assoggettamento volontario in conformità dell'articolo 27 capoverso 1 LIVA (☞ cifra 4.2), l'impresa può optare.

☞ In merito alla possibilità di far valere il diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

Se le condizioni per l'assoggettamento volontario non sono invece adempite, l'impresa è radiata dal registro dei contribuenti IVA.

c) La cifra d'affari annua non supera i 40 000 franchi:

l'opzione secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIVA è revocata. L'IVA sulle cifre d'affari realizzate durante i cinque anni resta di principio dovuta, soprattutto se essa è stata indicata esplicitamente in fattura. Le imposte precedenti fatte valere saranno ammesse al massimo nella misura in cui sono attribuibili alle operazioni imponibili.

#### 4.4 **Imposizione volontaria delle operazioni escluse dall'imposta (art. 26 cpv. 1 LIVA) da parte di chi è già contribuente**

Questa opzione concerne chi è già contribuente e realizza, oltre alle sue operazioni imponibili, anche operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 LIVA. Per questa opzione non esistono limiti minimi di cifra d'affari.

L'opzione introdotta dall'articolo 26 capoverso 1 LIVA concerne:

- operazioni escluse dall'imposta enumerate nell'articolo 18 numeri 1, 7-17, 22 e 23 LIVA per le quali il luogo della fornitura o della prestazione di servizi è situato in territorio svizzero, effettuate a contribuenti oppure a non contribuenti, e/o
- operazioni escluse dall'imposta enumerate all'articolo 18 numeri 2-6, 20 e 21 LIVA, comprovatamente effettuate a contribuenti in territorio svizzero.

L'opzione, ossia l'imposizione volontaria di queste operazioni escluse dall'IVA in conformità dell'articolo 18 LIVA, è di principio possibile a partire dal momento in cui esse (entrate di locazione, ricavi da vendite, ecc.) sono realizzate. L'opzione è tuttavia possibile al più presto all'inizio del trimestre in cui è richiesta per scritto all'AFC. La durata minima dell'opzione è di cinque anni.

- ☞ In merito al momento dell'opzione nella locazione di immobili costruiti per proprio conto vedi l'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".
- ☞ Gli appositi moduli di richiesta dell'opzione sono scaricabili dal sito dell'AFC.



L'opzione comprende tutte le operazioni delle categorie enumerate all'articolo 18 LIVA, eccezion fatta dei numeri 20 e 21 (per i quali è possibile optare singolarmente per oggetto). Chi allestisce i rendiconti col metodo dell'aliquota saldo non può optare in conformità dell'articolo 26 LIVA per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA.

## 5. **Assoggettamento in caso di ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero**

Chi non è iscritto nel registro dei contribuenti IVA in conformità della cifra 2 (assoggettamento) o della cifra 4 (opzioni), ma ottiene prestazioni di servizi imponibili da imprese con sede all'estero, non contribuenti sul territorio, per oltre 10 000 franchi per anno civile, è tenuto ad annunciarsi spontaneamente all'AFC entro 60 giorni dalla fine dell'anno civile; vanno notificate le prestazioni secondo l'articolo 14 capoverso 3 LIVA e le prestazioni di servizi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LIVA che il destinatario impiega o utilizza in territorio svizzero.

L'importo limite di 10 000 franchi per anno non dev'essere inteso come quota irrilevante. Infatti, se tale importo è superato, l'IVA è dovuta sulla totalità delle prestazioni di servizi ottenute da imprese con sede all'estero e non solo sulla parte eccedente i 10 000 franchi.

## 6. **Argomenti ai quali il nuovo contribuente deve prestare particolare attenzione**

### 6.1 **Fatturazione**

La fattura che il prestatore emette per le sue forniture di beni e prestazioni di servizi assume un'importanza significativa in materia di IVA. La fattura indica infatti l'IVA che il prestatore deve sulla cifra d'affari e che il cliente contribuente può dedurre – a determinate condizioni – a titolo d'imposta precedente. Affinché dia diritto alla deduzione dell'imposta precedente, la fattura deve soddisfare particolari esigenze di forma e contenuto (art. 37 LIVA):

- a) il nome e l'indirizzo con i quali il fornitore o prestatore di servizi è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il suo N.IVA;

Per quanto riguarda l'indirizzo che il fornitore o prestatore è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, è determinante unicamente l'indicazione

della località. La strada, il numero di avviamento postale e della via, ecc. sono irrilevanti. Sono ammessi anche indirizzi di caselle postali in territorio svizzero e indirizzi di filiali, succursali, ecc., indipendentemente che tali indirizzi siano o no iscritti nel registro di commercio o nel registro dei contribuenti IVA.<sup>7</sup>

- b) il nome e l'indirizzo che il destinatario della fornitura è abilitato a utilizzare nelle relazioni commerciali secondo il CO e l'ORC;<sup>8</sup>
- c) la data o il periodo della fornitura o prestazione di servizi;
- d) il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura o prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura o prestazione di servizi;
- f) l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Questo ammontare deve esplicitamente essere designato come IVA e dev'essere completato con la corrispondente aliquota. Se i prezzi fatturati comprendono l'IVA è sufficiente indicare "IVA inclusa" e precisare la relativa aliquota IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

### Esempio

<p><b>MORETTI &amp; DELCÒ SA</b>  <i>Computer e informatica</i>  <i>Piazza Grande 105</i>  <i>6600 Locarno</i>  <i>N.IVA 700'007</i></p>	<p><b>a)</b></p>	<p><b>Fattura</b></p> <p><i>Berna, 6 giugno 2007</i></p> <p><b>MAGGI &amp; CO.</b>  <i>Consulting</i>  <i>Bellavista 4</i>  <i>6612 Ascona</i></p> <p><b>b)</b></p>
<p><i>Nostra fornitura del 1° giugno 2007:</i> <b>c)</b></p>		
<p><i>1 stampante laser ABC, serie XY</i>  <i>7,6% IVA</i>  <i>Totale</i></p>	<p><b>d)</b> <b>f)</b></p>	<p><i>fr. 1'500.00</i>  <i>fr. 114.00</i>  <u><i>fr. 1'614.00</i></u></p> <p><b>e)</b></p>

7 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

8 Valgono per analogia le spiegazioni fornite nella lettera a in merito all'indirizzo del destinatario della prestazione (modifica di prassi entrata in vigore il 1° gennaio 2005).

## 6.2 **Periodi di rendiconto, pagamento puntuale dell'imposta, interesse moratorio e remuneratorio**

L'IVA è conteggiata all'AFC di regola trimestralmente (31.3. / 30.6. / 30.9. e 31.12.) e semestralmente (30.6. e 31.12.) da chi conteggia con il metodo dell'ali-quota saldo.

Col metodo di rendiconto effettivo il debito fiscale netto dovuto all'AFC comprende l'IVA sulla cifra d'affari dedotte le imposte precedenti. L'IVA dovuta all'AFC dev'essere versata entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (in-dipendentemente dal periodo di rendiconto). Se le imposte precedenti deducibili superano l'IVA dovuta sulla cifra d'affari, l'eccedenza è versata al contribuente di regola entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto IVA.

Se il contribuente non versa all'AFC l'IVA dovuta entro 60 giorni dalla del perio-do fiscale egli deve senza diffida un interesse moratorio. In caso di versamento tardivo di un saldo d'imposta a favore del contribuente è corrisposto un interesse remuneratorio, allo stesso tasso di quello moratorio, a contare dal 61esimo gior-no sino a quello del versamento.

## 7. **Fine dell'assoggettamento**

### 7.1 **Cessazione dell'attività imponibile**

Con la cessazione dell'attività imponibile termina anche l'assoggettamento. In caso di liquidazione patrimoniale (p. es. liquidazione volontaria o fallimentare, concordato con abbandono dell'attivo, ecc.) l'assoggettamento termina tuttavia soltanto con la chiusura della procedura di liquidazione.

### 7.2 **Non superamento degli ammontari limite determinanti**

L'assoggettamento termina alla fine dell'anno civile in cui gli ammontari limite determinanti (☞ cifra 2.2.3) non sono più stati superati e se è presumibile che non siano superati nel corso dell'anno civile successivo. Indizi in merito possono essere p. es.:

- la riduzione dell'attività per motivi di età;
- la cessione di una parte dell'azienda;
- il passaggio da un'attività principale a un'attività secondaria.

Se alla fine dell'anno civile il debito fiscale netto di 4'000 franchi non è stato su-perato e, di conseguenza, il contribuente chiede all'AFC di essere radiato, per la verifica del debito fiscale netto è determinante di principio l'ultimo metodo di rendiconto applicato (effettivo o aliquota saldo).



Se occasionalmente il limite del debito fiscale netto di 4'000 franchi non è superato (p. es. a causa di deduzioni d'imposta precedente su investimenti non ricorrenti o per altre spese di carattere straordinario), non esiste alcun diritto alla radiazione dal registro dei contribuenti IVA.

### 7.3 Fine dell'opzione

Di regola la durata minima dell'assoggettamento volontario è di cinque anni. Alla scadenza di questo termine l'opzione può essere disdetta per il 31 dicembre di ogni anno. Una disdetta per scritto è possibile al più tardi entro la fine di febbraio dell'anno seguente.

L'opzione termina inoltre quando cadono le condizioni indicate a cifra 4.2 e in caso di cessazione dell'attività.

☞ In merito all'eventuale imposizione del consumo proprio alla fine dell'opzione vedi le spiegazioni pubblicate negli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".

### 7.4 Annuncio di fine dell'assoggettamento

Chi non adempie più le condizioni per l'assoggettamento deve avvisare tempestivamente per scritto l'AFC.

Se, nel caso della cifra 7.2, il contribuente omette di avvisare l'AFC, si considera che egli opta per l'assoggettamento in conformità della cifra 4. Il contribuente deve avvisare tempestivamente l'AFC quando cadono anche le condizioni per l'opzione. L'AFC si riserva di fissare retroattivamente la data di radiazione se il contribuente omette di annunciarsi.

Il contribuente inoltra all'AFC i suoi rendiconti IVA conformemente compilati fino alla data della sua radiazione, anche se non realizza più nessuna cifra d'affari. Inoltre egli deve inoltrare all'AFC anche il rendiconto finale.

☞ In merito all'eventuale imposizione del consumo proprio alla fine dell'opzione vedi le spiegazioni pubblicate negli opuscoli "Consumo proprio" e "Modifiche d'utilizzazione".